

DAL 1° GENNAIO 2019 ANCHE PER LE ASSOCIAZIONI



Fattura elettronica: obbligo anche per Associazioni Sportive e Enti del Terzo Settore



Dal 1° gennaio 2019 è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra soggetti privati, sia che questi siano entrambi operatori IVA (cosiddette operazioni B2B, "Business to Business") sia che l'operazione avvenga tra un soggetto IVA e un consumatore finale (cosiddette operazioni B2C, "Business to Consumer").

Tale obbligo è stato disposto dalla Legge finanziaria 2018 e si va a sommare alla fattura elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la quale è stata resa obbligatoria in Italia a partire dal 2014.

Cos'è la fattura elettronica e chi sono i soggetti obbligati ad emetterla

È una fattura tradizionale che un software converte in linguaggio XML secondo un tracciato previsto dall'agenzia delle entrate;

La fattura deve essere firmata digitalmente prima di essere inviata all'Agenzia delle Entrate via email PEC oppure tramite caricamento sul sito dell'amministrazione finanziaria con il sistema automatizzato di interscambio (SDI) che è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.



Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle entrate che consente di collegare il fornitore (colui che emette la fattura) con il cliente (colui che la riceve), verificando al contempo che i dati contenuti nella fattura siano corretti.

L'accesso allo SDI avviene solo tramite un soggetto "accreditato"

Gli Enti del Terzo Settore dotate di Partita IVA

Le associazioni che hanno Partita IVA, e che quindi svolgono una parte della loro attività con modalità commerciali, sono soggette all'obbligo della fatturazione elettronica.

La fattura deve essere predisposta nel formato XML e poi inviata al cliente tramite il Sistema di Interscambio.

La predisposizione e l'invio della fattura può avvenire in uno dei seguenti modi:

- utilizzando la procedura web messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale servizio è gratuito ma per usufruirne l'associazione deve registrarsi al servizio telematico di "Fisconline". Per accedere a "Fisconline" il legale rappresentante dell'associazione deve recarsi presso le sedi provinciali dell'Agenzia delle entrate e chiedere l'abilitazione al servizio, compilando e consegnando il Modulo di richiesta e il Modulo relativo ai gestori incaricati (assieme ad una fotocopia di un documento di identità).

Una volta ricevute le credenziali, sarà possibile accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" ed utilizzare i servizi gratuiti di predisposizione, trasmissione, consultazione e conservazione delle fatture elettroniche;

- b) utilizzando un canale telematico FTP o Web Service, cioè avvalendosi di software appositi messi a disposizione da un software house o da altri operatori privati (tali servizi hanno un costo ma il prezzo è molto contenuto, nell'ordine di qualche decina di euro l'anno);
- c) affidandosi ad un intermediario (ad esempio un commercialista), al quale affidare la trasmissione e la ricezione delle fatture;
- d) scaricando un software gratuito dal sito dell'Agenzia delle entrate (il cosiddetto software "stand alone"), con il quale predisporre la fattura anche senza connettersi ad una rete. La fattura dovrà però poi essere sempre trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, e quindi per inviarla l'associazione dovrà poter accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" (e quindi essere abilitati a "Fisconline"). L'invio della fattura al SdI può avvenire anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Per ulteriori informazioni riguardo l'invio si prega di consultare l'apposita Guida dell'Agenzia delle entrate scaricabile dal sito <https://agenziaentrate.gov.it>

Per quanto riguarda la ricezione delle fatture da parte di associazioni dotate di Partita IVA (considerate quindi come soggetti passivi IVA) può avvenire secondo diverse modalità:

- 1) se si utilizza un software telematico occorrerà comunicare al fornitore (colui che emette la fattura) il codice di 7 cifre che egli dovrà riportare all'interno della fattura nel campo "Codice Destinatario", al fine di permettere al Sistema di Interscambio di recapitare la fattura all'indirizzo telematico rappresentato da tale codice;
- 2) qualora invece l'associazione abbia deciso di dotarsi di una PEC per l'invio delle fatture, potrà comunicare al fornitore l'indirizzo PEC e il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura a tale indirizzo;
- 3) in assenza del codice di 7 cifre o della PEC per poter visionare la fattura è necessario che l'associazione sia abilitata al servizio "Fisconline". La fattura verrà recapitata dal Sistema di Interscambio e posta nell'area riservata dell'associazione, anche se essa non ha comunicato alcun indirizzo telematico al fornitore. Quest'ultimo dovrà comunque comunicare al cliente (associazione) che l'originale della fattura elettronica è disponibile nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la conservazione delle fatture elettroniche, qualora l'associazione si abiliti ai servizi online dell'Agenzia delle entrate, potrà utilizzare il servizio gratuito di conservazione delle stesse. Nella Circolare 13/E del 2 luglio 2018 l'Agenzia delle entrate ha espressamente previsto come idonea la conservazione di copia delle fatture anche in formati diversi da quello elettronico (ad esempio in "PDF").

Gli enti privi di partita IVA non sono interessati alle fasi di “predisposizione” e di “trasmissione” delle fatture elettroniche poiché non svolgono attività fiscalmente commerciale (ai fini dell’IVA). Tuttavia, anche tali enti ricevono le fatture per gli acquisti di beni e servizi dagli stessi effettuati.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, al paragrafo 3.4 lettera e) illustra le modalità che il cedente di beni o prestatore di servizi deve osservare per emettere la fattura elettronica nei confronti di un “consumatore finale” specificando che:

“Comunque il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione del SDI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate”.

Gli ETS senza Partita IVA non devono quindi comunicare alcunché ai propri fornitori, i quali saranno comunque tenuti ad inviare ad esse una copia informatica o analogica della fattura elettronica emessa.

L'AGENZIA
INFORMA

aggiornata al 4 OTTOBRE 2018

**LA FATTURA ELETTRONICA
E I SERVIZI GRATUITI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Fatture e Contropetivi
Applicazione per l'IVA

Menu

Sezioni

- ▶ Fatture Elettroniche
- ▶ Contropetivi
- ▶ Dati Fatture
- ▶ Comunicazioni IVA